

# **REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

(D.R. n. 409 del 3 dicembre 2018)

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*), di seguito denominato Codice, è applicabile a tutti i contratti regolati dal medesimo Codice, comprese le concessioni, e definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del Codice e si applica nei casi di svolgimento di funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.

### **ART. 2**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per servizi e forniture, nel caso in cui il RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, proponga nomina di un Direttore dell'esecuzione con competenze altamente specialistiche. In questo caso la regolarità dell'esecuzione deve essere attestata mediante apposito atto ufficiale (certificato di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità).
2. Ai sensi dell'art. 113, commi 2, 3 e 4 del Codice, le risorse destinate al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno (in relazione alla quota massima annualmente liquidabile indicata dal medesimo decreto legislativo), per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita in relazione ai tempi ed ai costi previsti dal quadro economico.
3. Sono esclusi, ai fini della costituzione del Fondo, i lavori di manutenzione ordinaria e i servizi di progettazione interna.
4. Sono esclusi dall'incentivo di cui al presente Regolamento tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice e i lavori in amministrazione diretta.
5. Il presente Regolamento si applica anche nell'ipotesi di una Centrale di committenza per le attività, tra quelle suindicate, svolte dai dipendenti della Centrale di committenza.

6. Il Regolamento si applica anche alle concessioni e ai contratti misti di lavori, forniture servizi. In questo caso, dall'importo a base di calcolo per il calcolo del Fondo, sono dedotte tutte le somme derivanti dai costi energetici (quali, ad esempio, la fornitura di energia elettrica o di gas metano). All'interno dei predetti contratti e concessioni i lavori vengono incentivati secondo le procedure descritte per i lavori (artt. 8 e seguenti) mentre i servizi vengono incentivati secondo quanto disposto dagli artt. 11 e seguenti.

### ART. 3

#### DESTINAZIONE DEL FONDO

1. Il Fondo, la cui percentuale effettiva è determinata in base ai criteri più avanti dettagliati, è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice, di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. La quota pari al 80% del Fondo, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione, costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti aventi titolo. Tale quota del Fondo confluisce nei fondi per il trattamento economico accessorio del personale, previsti dai vigenti CCNL, e i compensi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, sono ripartiti con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione. Eventuali economie restano a disposizione dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale e sono distribuite in conformità ai criteri previsti per la produttività individuale e la *performance* dei dipendenti dell'Università.
3. Il restante 20% delle risorse del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle attività strettamente legate alla realizzazione e gestione delle opere pubbliche, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi dell'Ateneo. È quindi utilizzabile per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (comprensivi di corsi di formazione specifici per le Aree tecniche) anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
4. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.
5. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione.
6. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
7. L'importo del Fondo indicato nel Quadro Economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a

base d'asta. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

#### **ART. 4**

##### **DESTINATARI**

1. Ai fini della ripartizione dell'incentivo, il personale interessato è quello che svolge le funzioni tecniche previste dall'art. 113 del Codice, in relazione al progetto, al ruolo che dovrà svolgere nonché a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità.
2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del Codice, non concorre alla ripartizione del Fondo il personale con qualifica dirigenziale.
3. Partecipa alla ripartizione del Fondo:
  - a) il personale al quale è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice;
  - b) il personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice;
  - c) il personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del Codice;
  - d) il personale al quale è stata affidata l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - e) il personale al quale è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice;
  - f) il personale al quale è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice;
  - g) il personale tecnico-amministrativo che partecipa, assicurando il supporto di tipo amministrativo-documentale, alla predisposizione degli atti correlati allo specifico procedimento e necessari a che l'opera, lavoro, servizio o fornitura siano realizzati a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti. In tale senso, la funzionalità dell'apporto fornito dal personale tecnico-amministrativo deve essere specificamente accertata e comprovata. Il personale tecnico-amministrativo deve essere formalmente individuato per ciascuna attività oggetto di incentivo.
4. In generale l'incentivo è riconosciuto a fronte della sostanziale assunzione di una specifica responsabilità collegata a funzioni tecniche espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e a fronte dell'attività di collaborazione a tali funzioni.
5. L'incentivo viene erogato, con riferimento ai lavori, per i procedimenti per i quali sia stato redatto il progetto (al livello progettuale richiesto dalle modalità di realizzazione), ed abbia avuto luogo l'affidamento, ad eccezione dei casi previsti nel successivo art. 10 comma 5.

## ART. 5

### COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

1. Il conferimento degli incarichi tecnici per i lavori, i servizi e le forniture oggetto del presente Regolamento spetta al Direttore generale.
2. Gli incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato. Nel solo caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall'incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività *medio tempore* svolta, previa relazione del RUP che certifichi l'attività stessa. Nel caso la cessazione riguardi il RUP, la relazione è predisposta dal Responsabile della struttura competente. Qualora la cessazione riguardi quest'ultimo, la relazione è a cura del Direttore generale.
3. Gli atti di conferimento degli incarichi, o i successivi atti precedenti alla fase di rendicontazione delle attività, devono riportare:
  - a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
  - b) il nominativo dei dipendenti incaricati delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, nonché del personale che partecipa o collabora su proposta del RUP a dette attività;
  - c) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
4. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Direttore generale, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti o sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Direttore generale, nel disporre l'incarico, è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

## ART. 6

### SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. gggg del Codice).

## ART. 7

### CENTRALI DI COMMITTENZA

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ateneo le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

## CAPO II FONDO PER LAVORI

### ART. 8

#### PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO PER I LAVORI

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma triennale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del progetto.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti purché superiori alla soglia prevista all'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice.

### ART. 9

#### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL FONDO

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo dei lavori come indicato nella seguente tabella:

Importo lavori (€)		Descrizione	Aliquota	Importo del Fondo
Da	a			
40.000	5.547.999	appalti fino a soglia comunitaria	2,0%	2% dell'importo
5.548.000		appalti oltre soglia comunitaria	1,9%	€ 110.959,98 + 1,9% sulla parte oltre 5.548.000,00 €

2. L'incentivo è escluso per affidamenti di lavori sotto la soglia dei 40.000 € (intesa come soglia prevista dall'art. 36 comma 2 lettera a).
3. In caso di modifica da parte del Legislatore delle soglie sopra riportate, la tabella verrà automaticamente adeguata.

4. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 comma 3 del presente regolamento.
5. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

<b>Prestazione</b>	<b>Percentuale</b>
1) Responsabile unico del procedimento (Art. 31) e collaboratori	50%
2) Attività di programmazione della spesa per investimenti	2%
3) Verifica preventiva della progettazione	4%
4) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	5%
5) Direzione lavori (art. 101) La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione se abilitato; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo	35%
6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	4%
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>

6. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore generale, il quale valuta la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.

## **ART. 10**

### **MODALITÀ PER LA RIDUZIONE IN CASO DI INCREMENTI DI TEMPI E COSTI PER I LAVORI**

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C1
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) e comma 7, del Codice;
  - b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.
  - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.
5. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, come di seguito esplicitato:
- a) qualora la progettazione venga fermata motivatamente alla fase di fattibilità tecnica ed economica si procederà alla liquidazione massima del 10% delle quote relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
  - b) qualora la progettazione venga fermata motivatamente alla fase definitiva si procederà alla liquidazione massima nella misura del 30% delle quote relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
  - c) qualora l'opera venga fermata motivatamente alla sola progettazione esecutiva senza farla seguire dalla gara o dall'esecuzione dei lavori, si procederà alla liquidazione massima nella misura del 50% delle quote relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento.

### **CAPO III FONDO PER FORNITURE E SERVIZI**

#### **ART. 11**

##### **PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO PER FORNITURE E SERVIZI**

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma biennale per servizi e forniture.
2. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo i servizi e le forniture, che prevedono funzioni tecniche, per i quali è stato nominato un Direttore dell'esecuzione con competenze altamente specialistiche, su proposta del RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, ovvero nel caso di:
  - prestazioni di importo superiore a 500.000 euro (intesa come soglia delle Delibera ANAC del

26/10/2016);

- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
- esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

3. Precedentemente all'entrata in vigore dell'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti e forniture, ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di progettazione e di programmazione.

## ART. 12

### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo a base di gara della fornitura o del servizio come indicato nella seguente tabella:

base di gara (€)		Descrizione	Aliquota	Importo del Fondo
da	a			
40.000	499.999	appalti fino a soglia Linea Guida ANAC	1,5%	1,5% dell'importo
500.000	4.999.000	appalti fino a soglia Linea Guida ANAC	1,0%	€ 7.499,99 + 1,0% sulla parte oltre 500.000,00 €
5.000.000		appalti oltre soglia Linea Guida ANAC	0,75%	€ 52.499,98+ 0,75% sulla parte oltre 5.000.000,00 €

2. L'incentivo è escluso per affidamenti di forniture e servizi sotto la soglia dei 40.000 € (intesa come soglia prevista dall'art. 36 comma 2 lettera a).
3. L'incentivo è di norma escluso per l'adesione a convenzioni offerte da Centrali di Committenza nelle varie aree merceologiche (quali "Energia", "Alimenti, ristorazione e buoni pasto", "Editoria, eventi e comunicazione" ecc.). Fanno eccezione le adesioni per quelle aree che richiedono, per vigilare sulla corretta esecuzione, figure tecniche altamente specialistiche quali "Servizi agli immobili", "arredi e complementi" ecc. per acquisti comunque superiori alla soglia del comma 1.
4. In caso di modifica da parte del Legislatore delle soglie sopra riportate, la tabella verrà automaticamente adeguata.
5. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 comma 3 del presente regolamento.
6. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.



<b>Prestazione</b>	<b>Percentuale</b>
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	45%
2) Attività di programmazione della spesa per investimenti	10%
3) Attività di predisposizione e di controllo degli atti di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	10%
4) Fase di esecuzione: Direzione dell'esecuzione del Contratto, verifica di conformità e regolare esecuzione, collaudo.	35%
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>

7. La liquidazione degli incentivi è di competenza è di competenza del Direttore generale, il quale valuta la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto.

### **ART. 13**

#### **MODALITÀ PER LA RIDUZIONE IN CASO DI INCREMENTI DI TEMPI E COSTI PER FORNITURE E SERVIZI**

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	<b>Coeff. riduttivo C1</b>
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale	0,8
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale	0,7

2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

	<b>Coeff. riduttivo C2</b>
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.

4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.lgs. n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

## **CAPO IV NORME COMUNI**

### **ART. 14**

#### **PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO**

1. La liquidazione della quota del Fondo è disposta dal Direttore generale. Al provvedimento di liquidazione saranno allegate le schede di ripartizione degli incentivi asseverate dai rispettivi RUP.
2. La liquidazione del compenso potrà avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso stesso si riferisce.
3. Per le attività di durata pluriennale (solitamente a seguito di procedure aperte) è possibile prevedere delle liquidazioni dei compensi in acconto, proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.
4. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Direttore generale, previo accertamento e valutazione delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice.
7. Con l'atto col quale è disposto il compenso devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze nonché deve essere verificato il rispetto della disposizione di cui all'art. 31 comma 12 del Codice.

### **ART. 15**

#### **TERMINI PER LE PRESTAZIONI**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art. 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

## **ART. 16**

### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA “MISTA”**

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base “teorica”, quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Direttore generale.

## **ART. 17**

### **VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO**

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

## **ART.18**

### **ONERE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE**

1. L'applicazione del Codice prevede l'iscrizione obbligatoria all'albo professionale per alcuni ruoli tecnici nei procedimenti che riguardano i lavori pubblici.
2. Il pagamento della tassa annuale di iscrizione agli albi professionali e dei relativi aggiornamenti professionali obbligatori per il suo mantenimento, per l'esercizio delle professioni tecniche nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientrano tra i costi per lo svolgimento delle attività e devono quindi gravare sull'Ente stesso
3. Il rimborso, qualora il dipendente ricopra uno dei ruoli previsti al comma 1, è ammesso per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale che non svolgano attività professionale.

## **ART. 19**

### **ASSICURAZIONI PROFESSIONALI**

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto previsto dall'art. 24 comma 4 del Codice.
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione appaltante.
3. Il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e le attività di verifica della progettazione rientrano tra le figure annoverate nel team di progettazione e quindi pienamente rientranti nel disposto dell'art. 24 comma 4 del Codice.
4. L'amministrazione provvede, altresì, alla stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi di natura professionale anche a favore dei tecnici interni effettivamente incaricati per le attività di cui al presente Regolamento.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 20 - Campo di applicazione e disciplina transitoria**

1. Il Direttore generale verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito web di Ateneo e si applica alle attività svolte successivamente a tale data e relative a procedure attivate a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Codice. Per le procedure attivate prima del 19 aprile 2016, ancorché non concluse, si applicano i regolamenti all'epoca vigenti.
3. La ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui ai criteri del presente Regolamento si applica anche alle attività svolte dopo il 19 aprile 2016, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.
4. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà quindi possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
5. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
6. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al Codice.
7. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da Autorità quali ANAC, Corte dei Conti ecc. che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare.